

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

*del CCNL per i lavoratori
dell'edilizia di Roma
e provincia*

27 LUGLIO 2006



feneal - uil
Roma e Lazio



Filca
FEDERAZIONE
ITALIANA LAVORATORI
CONTRATTIVITÀ ATTIVI



CGIL
FILCEA
Costruzioni e legno
ROMA E LAZIO



CASSA EDILE
DI ROMA E PROVINCIA
DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA

L'anno 2006, il giorno 27 luglio, in Roma

tra

l'ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia, rappresentata dal Presidente Dott.Ing. Silvano Susi e da una Delegazione industriale presieduta dal Vice Presidente Dott.Avv. Giancarlo Cremonesi così composta: Dott. Paolo Apollonj Ghetti, dott. Sergio Bagni, rag. Ugo Berardi, dott. Edoardo Bianchi, Ing. Luca Cerasi, arch. Pierluigi Cerqua, dott. Gianfranco Coffetti, Ing. Carlo Costantini, Ing. Giuseppe D'Ascenzo, Ing. Massimo Di Maulo, Dott. Sandro Gorgerino, Geom. Mario Lugari, Sig. Tullio Manetta, Dott. Carlo Nicolini, Ing. Alfonso Perri, Dott. Pierandrea Saligari, Dott. Fabrizio Salvetti, Dott. Aldo Stella, Ing. Aldo Tamburrino, Rag. Riccardo Tiberi: con la partecipazione degli invitati permanenti: Sig. Italo Castrignanò, Ing. Franco Chilelli, Sig. Fernando Giustini, Sig. Massimo Mancinelli, Geom. Alessandro Martella, Sig.ra Alessandra Panci, Sig.ra Stefania Petrichella, Sig.ra Mirella Petrolati; e con l'assistenza del Dirigente Responsabile del Servizio Sindacale e del Lavoro Dott. Alberto Massara e dei funzionari Capi-ufficio Dott. Mario Pietro Evangelisti e Rag.Fernando Santucci

e, in ordine alfabetico

IL SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI DEL LEGNO FENEAL-U.I.L. rappresentato dal Segretario Generale: Sannino Francesco, dai Segretari Sigg. Franceschilli Fabrizio, Pallotta Anna; Tavoletta Nicola;

con la partecipazione di una delegazione composta dai lavoratori Sigg. Bencardino Michele, Bisotti Antonietta, Bourita Florin, Bramonti Patrizia, Brunacci Federico, Caleca Andrea, Caratelli Bruno, Cera Mario, Cistera Sante, Cosci Antonello, D'apolo Adriano, De Santis Vincenzo, Degortes Fabio, Di Cataldo Davide, Di Marco Claudio, Di Marco Roberto, Di Maria Sebastiano, Dionisi Caterina, Dominijanni Caterina, Dotti Rosetta, Fabi Alessandro, Fiori Eugenio, Fiorini Massimiliano, Fiorucci Massimo, Formiconi Mariano, Gabrielli Roberto, Grecu Mircea Ilie Catalin, Iacutti Roberto, Lanza Claudio, Lattanzi Roberto, Lo Parco Antonio, Luca' Mauro, Manta Iulian, Mati Alice, Mercorella Roberto, Micello

Vincenzo, Mihai Alexandru Marian, Mvondo Justin, Onali Gino, Pallotta Paola, Pappalardo Francesco, Pastori Silvia, Picarazzi Daniele, Pizzo Valentina, Politi Dario, Ponzio Margherita, Rossi Giuseppe, Sama' Mirella, Sanna Antonio, Santopietro Massimo, Satta Rita, Scala Roberto, Scipioni Fabrizio, Scopino Alessio, Simonelli Marco, Sitea Marian, Slav Denkov, Stoppiello Del Nobile Luigi, Tavoletta Francesco, Tedeschi Francesca, Testa Alessandro, Trinetti Marino, Vargiuolo Damiano, Vernile Remo, Vona Renato

IL SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - FILCA - C.I.S.L. rappresentato dai Segretari Sigg. Stefano Macale, Andrea Cuccello, Marco Federiconi, Augusto Pallante;

con la partecipazione di una delegazione composta dai Sigg.ri Aiello Agostino, Ajello Donatella, Francesco Baratta, Maurizio Bonanno, Diego Bottacchiari, Walter Bucci, Nicola Capobianco, Osvaldo Catini, Massimo Casoli, Andrea Ciocari, Simone Danna, Marcello Bozzo Doriguzzi, Leonardo Fadda, Massimo Falzetti, Luca Feliciani, Anita Ferrari, Germano Foglietti, Maurizio Foppoli, Vincenzo Fruci, Raffaele Galisai, Francesco Gargiulo, Francesco Indelicato, Luigi Luchetti, Luigi Maggi, Gianluca Manca, Daniele Mancini, Mauro Masci, Antonio Perendellini, Renato Provenzano, Alessandro Rinaldi, Gianfranco Ronchi, Francesco Rossi, Mauro Santese, Lanfranco Santostefano, Romolo Senzaspeme, Franco Serafini, Maria Serafini, Matteo Serangeli, Renato Tassone, Aldo Tozzi, Gianni Tuzi, Giuseppe Valeriani, Attilio Vallocchia, Giancarlo Vecchi

IL SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO, EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A - C.G.I.L., rappresentato dal Segretario Generale Sig. Sandro Grugnetti e dai Segretari Sigg. Cellini Roberto, Cherubini Walter e Schifino Elena e dai membri del comitato Direttivo: Alberti Francesca, Alexa Sanda, Arfaoui Mohsen, Austini Marco, Aversa Rino, Broccatelli Claudio, Palmieri Mirella, Carducci Angelo, Cariddi Vincenzo, Carletti Marco, Ciambella Claudio, Cioncolini Simone, Clemente Raffaella, Cucculelli Antonio, Di Massimo Ennio, Caddia Douglas, Fadda Walter, Fais Marco, Fantauzzi Luigi, Ferrara Vincenzo, Giuffrida Giuseppe, Giuliani Michele, Grigoriu Daniel, Lampis Salvatore, Lappa Matilde, Lombardo Giovanni, Lurdo Felice, Mannelli Marco, Marcialis Marco, Mattioni Massimo, Meddi Silvano, Molinari Albino, Morello Serena, Nicoletti Fulvio, Nika Agim, Olezzante Silvano, Ortiz Luis Manuel, Panico Francesca,

Paolucci Sandro, Petrella Antonio, Petrocchi Domenico, Pieroni Silvia, Pitizianti Alberigo, Proietti Bruno, Proietti Giorgia, Romani Pancrazio, Soloperto Roberto, Torjo Mihai, Trentuno Monica.

Visti

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e l'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2006 sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali di categoria e visto, altresì, il contratto collettivo provinciale di lavoro del 27 novembre 2002 che viene confermato e recepito in tutte le sue parti ove non modificato dal presente accordo collettivo provinciale di lavoro. Visti, altresì, i separati ed articolati accordi sottoscritti in pari data 27 luglio 2006 dalle sottoscritte parti firmatarie provinciali, recanti i protocolli d'intesa sulla Cassa Edile, sul CTP e sicurezza e sul CEFME e formazione, nonché l'accordo sulla mutualizzazione PREVEDI, i cui testi e contenuti si intendono integralmente confermati,

viene stipulato

il contratto collettivo provinciale del 27 luglio 2006, ad integrazione del CCNL 20 maggio 2004, da valere nella provincia di Roma per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Premessa

Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell'edilizia a Roma è per le Parti sociali non solo un momento naturale di contrattazione economica, politica e sociale ma è anche il momento per una verifica dello stato di salute del settore e rappresenta l'occasione per svolgere approfondite riflessioni in materia di politiche produttive ed occupazionali che possano costituire motivo di costruttivi interventi di concertazione e di più avanzate relazioni industriali.

Nella politica di programmazione economica degli enti locali sono presenti importanti capitoli di programmazione ed attuazione della spesa che, opportunamente gestiti, possono dare quella auspicata continuità alle costruzioni, sia sotto il profilo produttivo che occupazionale.

Basti pensare al numero e agli importi globali delle delibere per appalti pubblici avviati; all'inizio dei lavori di grandi infrastrutture per la città di Roma tra cui la realizzazione delle reti metropolitane B1 e C; alla riqualificazione dei mercati generali; al completamento dei lavori, all'ampliamento della Galleria d'Arte moderna, alla nuova stazione Tiburtina; al completamento dei lavori al Palazzo delle Esposizioni, al completamento della terza corsia del GRA; alla proroga degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni.

Infine, ma di particolare importanza e rilievo, lo sblocco operativo dei programmi di recupero urbano (i noti interventi ex art.11) all'interno del nuovo Piano Regolatore, con riferimento al problema della riqualificazione urbana.

Tali prospettive aprono nel settore delle opere sia pubbliche che private buone opportunità occupazionali di cui le Parti ne recepiscono le potenzialità nella stesura definitiva del C.I.P.L., permettendo il mantenimento dell'erogazione di una ampia gamma di assistenze straordinarie a favore dei lavoratori.

Le parti sociali intendono riaffermare il loro impegno di combattere ed eliminare, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro nero, economicamente svantaggioso per le imprese regolari nonché negativo per quanto concerne l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.

A tale riguardo acquista particolare significato e valenza politica l'attuazione dello strumento operativo del DURC nazionale - Documento Unico di Regolarità Contributiva - che è entrato in vigore il 1° gennaio del 2006.

E' di tutta evidenza, infatti, che al fenomeno da lavoro nero si accompagna una quasi inesistente attenzione alla gestione della sicurezza e delle più elementari norme di prevenzione nei luoghi di lavoro, con la conseguenza di una maggiore incidenza dell'andamento infortunistico.

Le parti intendono, inoltre, continuare la fattiva collaborazione al fine di individuare soluzioni che aiutino sia le imprese sia i lavoratori a non disperdere il patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza acquisito.

A tale scopo le Parti decidono una doppia azione congiunta contro questi fenomeni degenerativi, sia utilizzando e rilanciando l'utilizzo del sistema degli Enti Paritetici in materia di formazione, riqualificazione professionale, formazione continua, implementazione dell'attività di progettualità formativa, sicurezza e monitoraggio della situazione lavori e dell'occupazione, sia attraverso l'utilizzo del predetto DURC.

In tale contesto si ribadisce l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i cantieri e in ciascuna unità lavorativa i vigenti C.C.N.L. e C.I.P.L.

A tal fine l'ACER si impegna per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite così come le OO.SS. provinciali si impegnano ad essere coerenti con quanto sottoscritto.

Tutto ciò visto e premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo di rinnovo del CCPL di Roma e provincia, si concorda quanto segue.

SISTEMA DI INFORMAZIONI

Nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive e distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti si impegnano a dare attuazione, per la provincia di Roma, al sistema di informazione secondo i criteri e con le procedure previste in materia dal "Sistema di concertazione e di

informazione" di cui al c.c.n.l. 20/5/2004, in appositi incontri semestrali.

Nel corso di tali incontri, oltre a quanto disposto per il confronto nel c.c.n.l. 20/5/2004 per il livello territoriale, saranno affrontate le tematiche specifiche relative al recupero e riuso del patrimonio edificato.

Si intende inoltre che quanto disposto nei due commi precedenti, sarà altresì applicato a imprese, consorzi operativi e associazioni temporanee di imprese a gestione unitaria, ed a tutti i raggruppamenti di imprese comunque costituiti.

Le Parti ribadiscono l'importanza di acquisire, in un corretto sistema di monitoraggio, usufruendo di tutte le fonti e le banche dati adibite a questo, notizie su:

- Bandi di gare sulle opere che saranno appaltate, con il sistema di appalto deciso ed i tempi di esecuzione dell'opera;

- Nome, indirizzo e ragione sociale dell'impresa, legale rappresentante, n° posizione INPS ed INAIL, consorzio o società concessionaria che ha acquisito l'esecuzione delle opere;

- Quantità, tipologia e imprese esecutrici dei subappalti;

- Andamenti occupazionali delle grandi opere.

RECIPROCITA'

Fatte salve le prestazioni per i lavoratori ad oggi iscritti in Cassa Edile, visto quanto disposto dall'Accordo nazionale dell'11/6/97, le Parti danno mandato alla Presidenza della Cassa Edile di Roma per prendere i contatti con i legali rappresentanti delle altre Casse Territoriali al fine di esaminare i problemi di coordinamento ed effettuare i conteggi per gli eventuali conguagli dovuti in relazione all'accordo.

Le Parti ritengono utili azioni comuni e coordinate sia nelle strategie di settore che in quelle sindacali e, fatta salva l'autonomia contrattuale, convengono sulla necessità di avviare confronti fra diversi sistemi contrattuali presenti nel settore, per assumere indirizzi comuni anche negli stessi strumenti contrattuali.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Art.1 - PERIODO DI PROVA

Sono esenti dal periodo di prova gli operai che all'atto dell'assunzione possano comprovare un precedente rapporto di lavoro di almeno sei mesi con la medesima impresa, con la stessa qualifica e con le stesse mansioni.

Rimane per il resto confermata la disciplina di cui all'art. 2 del c.c.n.l. 20/5/2004.

Art.2 - ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro si fa riferimento all'art. 5 del CCNL 20/5/2004.

In presenza di lavori pubblici, per i quali le stazioni appaltanti richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di orario di lavoro, compatibili con le norme di legge e di regolamento, le stesse si attiveranno preventivamente per l'apertura di un tavolo consultivo, prima della stesura dei capitolati d'appalto, tra imprese e loro associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente c.c.p.l. e stesse stazioni appaltanti pubbliche, al fine di concordare:

- Condizioni di organizzazione del lavoro e connessi costi aggiuntivi;
- Verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere, in relazione ai particolari regimi di orario e di organizzazione del lavoro;
- Verifica della compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel loro impatto nel contesto urbano e negli orari di attuazione.

Art.3 - OPERAI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

Per l'orario di lavoro settimanale massimo medio annuo e il trattamento economico degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento agli artt. 6, 11 e 12 del c.c.n.l. 20/5/2004 ed alle vigenti disposizioni di legge.

Agli autisti di autobetoniere o di autopompa, ai dosatori spedizionieri, ai dosatori e al rimanente personale addetto alle centrali di betonaggio, dipendenti da imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato, ferma restando la discontinuità delle relative prestazioni, verranno corrisposti, in deroga all'art. 11 del c.c.n.l. 20/5/2004, gli importi orari dell'indennità di contingenza previsti per la corrispondente categoria degli operai di produzione.

Per questi ultimi lavoratori, in aggiunta al trattamento economico di cui sopra, per le ore eccedenti le 40 settimanali (per la 9° e 10° ora eccedenti le prime 8 ore giornaliere) e nei limiti dell'orario ordinario settimanale medio annuo di cui al citato articolo 6 del CCNL 20/5/2004, sarà corrisposta una indennità pari al 12% da computarsi sul minimo orario (Paga Base, Contingenza, Indennità di settore e Elemento Economico Territoriale) compreso l'E.D.R. di cui all'accordo del 31/7/1992.

Le ore ordinarie di lavoro eccedenti le 40 e nei limiti dell'orario ordinario settimanale medio annuo di cui al citato articolo 6 (per la 9° e 10° ora giornaliere) saranno computate ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 18 del c.c.n.l. 20/5/2004, con esclusione dell'indennità del 12% in quanto, nella determinazione della sua misura, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

Art.4 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

L'indennità territoriale oraria di settore per gli operai edili della provincia di Roma, per effetto di quanto concordato nel successivo articolo, in base al quale le Parti, in attuazione del citato accordo nazionale del 23 marzo 2006, hanno concordato che gli importi in atto a giugno 2006 o, comunque, nel mese precedente l'erogazione dell'EET - Elemento Economico Territoriale - così come rinegoziato, siano conglobati nel predetto istituto, è fissata nelle seguenti misure complessive:

Operario IV° Livello	€.1,24
Operario specializzato	€.1,14
Operario qualificato	€.1,04
Opeario comune	€.0,90
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art.6)	€.0,81
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art.6)	€.0,72

Art.5 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In applicazione dell'accordo nazionale del 23 marzo 2006 al punto afferente gli Accordi Locali, le predette Parti concordano che l'Elemento Economico Territoriale - EET - di cui alla lettera d) dell'articolo 38 e all'articolo 12 (parte operai) del CCNL del 20 maggio

2004, viene rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite, con i seguenti termini, modalità e condizioni di erogazione.

A decorrere dal primo luglio 2006, con riferimento alle categorie degli operai, l'elemento economico territoriale sarà anticipatamente erogato nella misura del 3% (trepercento) calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del primo marzo 2006.

Successivamente, a decorrere dal primo settembre 2007, effettuata una preventiva analisi generale della situazione del comparto edile nell'area romana, da svolgersi possibilmente in un incontro tra le parti entro la metà del mese di luglio 2007, in presenza di una valutazione positiva della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico, l'Elemento Economico Territoriale potrà essere incrementato di un massimo pari ad ulteriori 4 punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato, sussistendone i presupposti, nella misura massima complessiva stabilita nell'accordo del 23 marzo 2006 calcolata sugli stessi minimi di paga base in vigore alla predetta data del primo marzo 2006.

Le Parti, in attuazione del citato accordo nazionale del 23 marzo 2006, concordano che gli importi in atto a giugno 2006 o, comunque, nel mese precedente l'erogazione dell'EET - Elemento Economico Territoriale - così come rinegoziato, siano conglobati nell'indennità territoriale di settore.

Fino al momento della presente rinegoziazione valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale del 23 marzo 2006. Le Parti concordano una espressa proroga del precedente importo dell'EET fino alla entrata in vigore dei nuovi importi negoziati ai fini della contribuzione delle erogazioni di II livello.

In conformità al citato accordo nazionale del 20 maggio 2004, la struttura dell'erogazione dell'elemento economico territoriale è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'articolo 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, numero 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, numero 135.

Nella determinazione dell'EET - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avuto riguardo al territorio della provincia di Roma, dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati, nonché di alcuni dei seguenti indicatori:

- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma, nonché del numero delle ore denunciate e del relativo monte salari;
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- Numero delle ore di cassa integrazione guadagni ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile ovvero al numero delle ore di Cig straordinaria autorizzate per le causali di legge;
- Numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- Attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
- Ore di formazione complessivamente svolte dal Centro Formazione Maestranze edili di Roma;
- Ore di formazione/informazione svolte dal CTP di Roma;
- Numero delle visite mediche effettuate dalle strutture sanitarie convenzionate con il CTP di Roma;
- Numero dei sopralluoghi e consulenze effettuate dai tecnici del CTP nei cantieri edili;
- Andamento degli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni a Roma e provincia;
- P.I.L. del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Proprio in considerazione della struttura legislativa della erogazione di II livello, per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, ed anticipatamente erogato. Fino alla nuova rinegoziazione valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale 29 gennaio 2002 e al contratto integrativo provinciale del 27/11/2002 che si intende, per tale istituto, prorogato fino a tale data.

La determinazione annuale del valore dell'EET, ai fini della conferma o variazione, in base agli indicatori sopra indicati, sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro il mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1° ottobre 2004/30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto provinciale.

Le parti concordano espressamente altresì - in considerazione del particolare andamento produttivo del settore delle costruzioni legato, soprattutto per quello che concerne l'affidamento di opere pubbliche,

a problematiche di tipo non solo politico ma anche burocratico ed amministrativo (per cui, ad esempio, opere già finanziate potrebbero non essere state ancora cantierizzate, ovvero terminato l'iter di finanziamento potrebbero andare in produzione con eccessivi ed ingiustificati ritardi temporali) con conseguenti problemi connessi ad un temporaneo rallentamento produttivo/economico ed occupazionale per le imprese edili interessate - che il raffronto per valutare l'andamento complessivo del settore medesimo e dei suoi risultati a livello territoriale potrà, in alternativa, avvenire raffrontando "a scorrimento" il periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello immediatamente precedente.

Fermo quanto sopra stabilito, nel caso in cui non sia possibile per motivi organizzativi o tecnici, ottenere dagli Enti, Istituti, Assessorati ed altri Uffici pubblici, dati che temporalmente coincidano con quelli del periodo di esercizio finanziario degli Enti paritetici che, come è noto, va da ottobre di un anno a settembre dell'anno successivo - in quanto, invece, forniti per anno solare - le Parti concordano che il periodo fisso di riferimento, in alternativa, possa anche essere, per tali dati, quello solare. In tal caso il periodo fisso cui fare riferimento sarà quello compreso tra il 1°/1/2005 ed il 31/12/2005 ed il raffronto potrà anche, in alternativa, avvenire con il sistema sopra indicato "a scorrimento" confrontando ciascun anno solare con quello immediatamente precedente.

Rimane ferma la possibilità, comunque, per le Parti contraenti provinciali di raffrontare i dati relativi all'ultimo arco temporale, oggetto di analisi per valutare gli incrementi di produttività, qualità e competitività, con quello che ritengono più opportuno utilizzare, potendo anche considerare, per alcuni indicatori, l'anno di esercizio degli enti bilaterali e per altri il raffronto sugli anni solari, sia con riferimento ai periodi fissi indicati che, eventualmente, a scorrimento.

I successivi incontri, da tenersi possibilmente entro il mese di gennaio degli anni successivi, nel corso di vigenza del presente contratto provinciale, metteranno a confronto, pertanto, i richiamati successivi periodi con il sopra richiamato periodo fisso (di esercizio o anno solare o con il sistema a scorrimento, anche misto) in relazione alla erogazione dell'EET.

Le parti, all'atto della verifica annuale dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati, potranno, peraltro, individuare anche altri indicatori ed anche sostituire quelli stabiliti nel presente accordo o in accordi aggiuntivi.

Le parti si danno comunque atto reciprocamente di aver rilevato

i dati relativi al periodo fisso di riferimento. Le stesse procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall'Osservatorio del settore, dagli Enti paritetici e da ogni altro eventuale centro di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Le Parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, ai fini della conferma, variazione o recupero, formalizzando le intese raggiunte.

A decorrere pertanto dal 1° luglio 2006 e, successivamente, dal 1° settembre 2007, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, gli importi orari, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale (fatti salvi eventuali errori di calcolo) sono i seguenti:

Rinegoziazione al 3% Rinegoziazione di un ulteriore 4%

Operai di produzione

	<i>Importo orario in Euro dal 1/7/2006</i>	<i>Importo orario in Euro dal 1/7/2006</i>
Operaio 4° livello	€ 0,15	€ 0,34
Operaio 3° livello	€ 0,14	€ 0,32
Operaio 2° livello	€ 0,12	€ 0,28
Operaio 1° livello	€ 0,10	€ 0,24

Operai discontinui

Guardiani, fattorini	€ 0,09	€ 0,21
Custodi, guardiani con alloggio	€ 0,08	€ 0,19

Le parti si danno nuovamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dal Protocollo del 23/7/1993, dall'art.38 del CCNL 20/5/2004 e dall'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati complessivi del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

Art.6 - MENSA

Nelle unità produttive con più di 45 dipendenti le imprese devono istituire, con gestione diretta o mediante il ricorso a convenzioni con organismi esterni, il servizio di mensa per la somministrazione di un pasto caldo, così composto:

- un primo piatto;
- un secondo piatto con contorno e pane;
- una frutta con bevanda.

Nelle unità produttive con più di 35 e fino al limite di 45 lavoratori dipendenti, le imprese, mediante il ricorso a convenzioni con organismi esterni, potranno provvedere alla somministrazione di un pasto o alla corresponsione di un ticket.

Ai fini del raggiungimento delle 36, o delle 46 unità, devono essere considerati anche i lavoratori dipendenti dalle imprese subappaltatrici operanti nell'unità produttiva, eccezion fatta dei lavoratori dipendenti da imprese per le quali vengano contratti di lavoro diversi da quello edile.

Il costo di ciascun pasto consumato nel mese verrà suddiviso nella misura di 4/5 a carico dell'impresa e di 1/5 a carico del lavoratore.

Nelle unità produttive con meno di 36 dipendenti, con decorrenza 1° luglio 2006, è corrisposta una indennità sostitutiva di mensa pari a €. 0,50 (eurozero/50) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle 8 ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

In considerazione delle particolari caratteristiche del settore delle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato, l'indennità sostitutiva di mensa dovuta agli operai addetti al settore stesso è fissata, a decorrere dal 1°/7/2006, in €. 0,79 (eurozero/79) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle 8 ore giornaliere).

A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'indennità sarà incrementata di euro 0,06 su base oraria, arrivando, per gli operai edili, ad un totale orario di euro 0,56 (eurozero/56) e, per gli operai del settore del calcestruzzo preconfezionato, ad un totale orario di euro 0,85 (eurozero/85).

Di detta indennità non si tiene conto ai fini dei trattamenti economici previsti dagli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. 20/5/2004 in quanto nella determinazione della sua misura è stato tenuto conto dell'incidenza dei titoli sopra indicati.

I lavoratori di cui al 2° comma che non abbiano eventualmente usufruito del pasto o del ticket, avranno diritto alla indennità sostitutiva di mensa.

L'indennità sostitutiva di mensa spetta anche ai lavoratori che non possano, in dipendenza dell'organizzazione del lavoro e delle

mansioni svolte, usufruire del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui al 1° comma.

Sono assorbibili fino a concorrenza le indennità sostitutive in atto allo stesso titolo nelle imprese, mentre restano fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore.

Art.7 - TRASPORTI

A decorrere dal 1° luglio 2006 il concorso spese per il trasporto urbano è fissato nella misura di €. 0,17 (eurozero/17) orarie per ogni ora di lavoro normale prestata (nel limite di 8 ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

Del concorso spese di cui al comma precedente non si tiene conto ai fini dei trattamenti economici previsti dagli artt. 17 e 18 del c.c.n.l 20/5/2004 in quanto nella determinazione della misura dello stesso è stato tenuto conto delle incidenze dei titoli sopra richiamati.

Con decorrenza 1° luglio 2006 ai lavoratori che utilizzano le linee di trasporto extraurbano sarà inoltre corrisposto, a presentazione della tessera di abbonamento, un rimborso nei limiti del costo e, comunque, fino all'importo massimo di €. 47,00 (euroquarantasette/00) mensili.

Nel caso di assunzione o di licenziamento nel corso del mese la somma di cui sopra sarà corrisposta nella misura di un terzo per ogni decade del mese in cui il lavoratore ha prestato, totalmente o parzialmente, la propria opera.

Quando il cantiere dista più di Km. 1 e mezzo dalla fermata del servizio pubblico più vicina al cantiere, l'impresa, su richiesta di almeno 5 dipendenti, provvederà al trasporto dei lavoratori dalla fermata al luogo di lavoro.

Sono assorbibili, fino a concorrenza, i trattamenti in atto allo stesso titolo nelle imprese, mentre restano fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore.

Art.8 - INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Per quanto concerne le indennità per lavori speciali disagiati si fa riferimento all'art.20 del C.C.N.L. 20/5/2004.

Ferma rimanendo la disciplina nazionale per i lavori in galleria di

cui al Gruppo B) dell'art. 20 del C.C.N.L. 20/5/2004, le Parti, in riferimento alle specifiche situazioni previste dal terzo comma del suddetto Gruppo B), fissano la misura della indennità aggiuntiva nel 16%.

In relazione al quarto comma del medesimo Gruppo B), qualora si verifichino le condizioni ivi previste, la misura della suddetta indennità aggiuntiva del 16% è elevata al 24%.

In considerazione di particolari situazioni di fatto riscontrate in Roma e provincia, si conviene che agli addetti ai "lavori in cimiteri, ove la tumulazione delle salme nelle vicinanze del luogo di lavoro rechi per gli operai condizioni di disagio" venga corrisposta la maggiorazione del 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 20/5/2004.

Sarà inoltre erogata una indennità speciale pari all'11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. 20/5/2004, di cui non si terrà conto ai fini dei trattamenti economici di cui agli artt. 17 e 18 del C.C.N.L. 20/5/2004, ai lavoratori:

- addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con mezzi meccanici;
- addetti ai lavori riguardanti depuratori in funzione o nei quali il liquame risulti stagnante.

Sono assorbibili, fino a concorrenza, le eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

Art.9 - INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del vigente c.c.n.l. 20/5/2004, agli operai che eseguono lavori in cantieri situati oltre gli 850 metri di altitudine sarà corrisposta una indennità per lavoro in alta montagna di €. 0,31 per ogni ora effettivamente prestata.

Art.10 - TRASFERTA

A decorrere dal 1° settembre 1998, all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera oltre i limiti del Comune della città di Roma, compete la diaria del 10% di cui all'art. 21 del c.c.n.l. 20/5/2004, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del richiamato c.c.n.l 20/5/2004.

Per quanto concerne gli altri Comuni della Provincia di Roma il

limite territoriale oltre il quale è dovuta la diaria di cui sopra è determinato in 2 km dai confini territoriali del Comune dove è situato il cantiere per il quale il lavoratore è stato assunto.

Fino al 31 agosto 1998 rimangono in essere i precedenti limiti del Raccordo Anulare (ANAS) della città di Roma.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'art. 21 del CCNL 20/5/2004.

Art.11 - INDENNITA' LAVORI IN ESTENSIONE

Per i cantieri in estensione si intendono tratti di opera, in tutta la loro estensione, oggetto di singolo contratto di appalto.

La distanza tra i punti di raccolta del personale nel cantiere e i posti di lavoro superiore a metri 1.000 (mille metri) determina l'erogazione, al lavoratore che effettivamente presta la sua opera oltre tale limite, di una indennità pari al 6% (sei per cento) dell'ora normale di lavoro, per ogni ora effettivamente prestata oltre tale limite. Tale indennità deve essere computata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL 20/5/2004.

Ove il lavoratore abbia diritto alla indennità di cui all'art.10 del presente c.c.p.l., l'indennità lavori in estensione, ove fosse applicabile, non è cumulabile ma viene assorbita dalla predetta indennità di cui all'art.10 del presente c.c.p.l.

Sono esclusi dalla erogazione di detta indennità i lavoratori impegnati in cantieri di manutenzione che per la loro stessa natura sono suddivisi in interventi su larga area. L'indennità di cui al presente articolo, in analogia a quanto previsto per l'indennità di trasferta che assorbe l'eventuale indennità per i lavori in estensione, non è cumulabile con quella ex art.21, lett.B) del CCNL 20/5/2004, relativo ai lavori di armamento ferroviario, restando da quest'ultima assorbita.

Per i lavori in estensione, qualora non ci siano le condizioni per usufruire dell'indennità di cui all'art.10 del presente CCPL e di quelle di cui all'art.21 del CCNL del 20/5/2004, il lavoratore, sussistendone i presupposti, percepisce l'indennità del 6% quale lavoro in estensione secondo i criteri ed i limiti sopra indicati.

Art.12 - TRASFERTA CAMIONISTI E COMPRESSORISTI

A decorrere dal 1° settembre 1998 al personale viaggiante costretto a pernottare fuori sede per ragioni di servizio viene corrisposta l'indennità di trasferta nelle seguenti misure:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - per ciascun pasto caldo | €. 10,33 |
| - per alloggio | €. 18,08 |

L'indennità non viene corrisposta ai conduttori di compressori, quando dispongano di carovana.

L'indennità non viene erogata nel caso in cui il datore di lavoro provveda direttamente all'alloggio e/o al vitto del dipendente costretto a pernottare fuori sede.

Art.13 - INDENNITA' AUTOTRENISTI E COMPRESSORISTI

Dal 1° settembre 1998 agli autisti comandati a condurre autotreni con rimorchio verrà corrisposto giornalmente un compenso di Euro 3,62 (eurotre/62).

A decorrere dal 1° settembre 1998 ai compressoristi stradali spetta un compenso di Euro 1,55 (eurouno/55) giornaliere, quando il compressore è in funzione.

Art.14 - INDENNITA' LAVORI PORTUALI

Dal 1° dicembre 2007 ai lavoratori impegnati in lavori all'interno di aree portuali marittime è riconosciuta una indennità del 4%, limitatamente all'attività svolta all'interno di detti cantieri, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL del 20/5/2004.

Della predetta percentuale non si tiene conto ai fini degli accantonamenti di cui all'articolo 18 del CCNL del 20/5/2004.

Art.15 - INDENNITA' MARTELLO ELETTRICO

Dal 1° dicembre 2007 ai lavoratori che utilizzano il martello elettrico per lavori stradali e di pavimentazione è riconosciuta, per il periodo di utilizzo di tale strumento, una indennità del 5% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL del 20/5/2004.

Della predetta percentuale non si tiene conto ai fini degli accantonamenti di cui all'articolo 18 del CCNL del 20/5/2004.

Art.16 - INDUMENTI DI LAVORO

Le imprese si impegnano a fornire ai lavoratori, all'anno:

- un paio di scarpe antinfortunistiche;
- una tuta da lavoro invernale;
- una tuta da lavoro estiva.

Art.17 - APPALTI e SUBAPPALTI

La possibilità del ricorso al subappalto è disciplinata dalla vigente normativa operante, rispettivamente, nel settore degli appalti pubblici (art.18 legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni) e nel settore degli appalti privati (artt.1655 e segg. cod.civ.).

Allorché, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dal quadro normativo legislativo e contrattuale vigente, l'impresa ricorra al subappalto di talune fasi operative, nel settore delle opere pubbliche la stessa dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente le disposizioni di cui all'art.18 della legge 55/90 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa appaltatrice provvederà alla apposita informativa preventiva nei confronti dei dirigenti delle R.S.U. di cui all'art. 103 del c.c.n.l. del 20/5/2004 o, in mancanza di questi, verso le Organizzazioni Sindacali Territoriali, così come previsto dai commi 4° e 5° della lettera b) dell'art. 14 del c.c.n.l 20/5/2004 e lo effettuerà alle seguenti condizioni:

- non si comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa appaltatrice idonei alle stesse lavorazioni;
- l'impresa subappaltatrice risponda a caratteri di affidabilità e correttezza operativa e la stessa aderisca e applichi il c.c.n.l. sottoscritto dall'A.N.C.E. e dalle OO.SS.LL. FENEAL FILCA FILLEA Nazionali ed il relativo c.c.p.l. sottoscritto dall'A.C.E.R. e dalle OO.SS.LL. FENEAL FILCA FILLEA di Roma, attraverso l'iscrizione e la regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile competente nonché sia in possesso, qualora si operi nel settore degli appalti pubblici, dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di opere pubbliche, compreso il possesso di qualificazione ex Dpr. 34/2000 per la classe e la categoria relativa;

- l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di verificare la documentazione ed i versamenti da effettuare da parte dell'impresa subappaltatrice agli Istituti Previdenziali obbligatori ed alla

Cassa Edile competente ed ha, altresì, l'obbligo di comunicare agli Istituti suddetti, ai sensi dei commi 2° e 3° della lettera b) del citato art. 14 c.c.n.l 20/5/2004, nome ed indirizzo, ragione sociale e tipo di lavoro dell'impresa subappaltatrice ed è, ai sensi della lettera c) del medesimo art. 14 del c.c.n.l. 20/5/2004, solidalmente responsabile con quest'ultima del trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori dipendenti della stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- le parti, qualora si operi nel settore delle opere pubbliche, fanno riferimento integrale alle disposizioni contenute nella legge 55/90 e successive modifiche e integrazioni e, in ogni caso, all'art.14 del vigente CCNL 20/5/2004 ed alle vigenti disposizioni di legge;

- l'impresa appaltatrice è tenuta a verificare che l'impresa, cui sia stato affidato il subappalto di alcune fasi o lavori, non proceda a sua volta a subappaltare in tutto o in parte i lavori medesimi. A tal fine l'impresa appaltatrice è tenuta ad inserire nel contratto di subappalto apposita clausola specifica che recepisca quanto sopra.

Le imprese subappaltatrici esercenti attività collaterali a quelle edili con caratteristiche specialistiche o quelle di impiantistica, dovranno essere scelte secondo gli stessi criteri di affidabilità e correttezza, in particolare per quanto attiene la regolarità del rapporto normativo con le proprie maestranze.

All'atto dell'inoltro di ciascuno stato di avanzamento, l'impresa appaltatrice deve allegare la documentazione relativa ai versamenti sia agli Enti Previdenziali che alla Cassa Edile di Roma, riferiti all'ultima scadenza di versamento che l'impresa è tenuta ad osservare per norma di legge o per contratti collettivi di lavoro.

Tale documentazione dovrà essere riferita sia ai versamenti dei lavoratori direttamente dipendenti dall'impresa appaltatrice, sia ai versamenti a favore dei lavoratori dipendenti da imprese subappaltatrici, dovendo risultare tale condizione dalle dichiarazioni delle imprese subappaltatrici stesse.

Art.18 - DIVIETO DI COTTIMISMO E DI INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO

Per una più efficace lotta al lavoro nero, oltre a quanto già dispo-

sto in merito dall'art. 14 del c.c.n.l 20/5/2004, si vieta espressamente l'intermediazione di manodopera dissimulata sotto forma di contratto di appalto o di subappalto, nonché l'affidamento ad intermediari, siano questi dipendenti o terzi, di lavori da eseguire a cottimo da lavoratori assunti e retribuiti da tali intermediari.

Art. 19 - CASSA EDILE

Le Parti ribadiscono, in conformità al dettato contrattuale nazionale, che con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del CCNL di lavoro sottoscritto dalle Parti nazionali ANCE - Fillea/CGIL, Filca/CISL e Feneal/UIL, degli accordi locali adottati a norma del contratto predetto, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile di Roma e provincia, con impegno ad osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 del citato CCNL, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Le Parti intendono, inoltre, sottolineare la rilevanza politica e sociale del sistema bilaterale dell'edilizia ed, in particolare, in questo contesto, dell'importante funzione svolta dalla Cassa Edile che, in base a quanto stabilito nell'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, dalle convenzioni nazionali sottoscritte da Inps, Inail e CNCE e dalle disposizioni contenute nella Legge 266/02, nel decreto legislativo di attuazione della legge numero 30 del 2003 e nel successivo D.Lgs. 251/04 si pone quale fondamentale strumento di lotta al sommerso e al lavoro irregolare essendo stato tale Ente paritetico deputato, nel settore dell'edilizia, al rilascio del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Le Parti ritengono di porre nuovamente in rilievo il fondamentale ruolo svolto dal sistema delle Casse Edili riconosciuto ufficialmente anche dal Ministero del lavoro che, con nota del 16 marzo 2004, ha sottolineato che l'attività ispettiva deve essere prioritariamente indirizzata verso le aziende non iscritte al sistema delle Casse Edili.

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2006, in considerazione anche della normativa nazionale di cui all'articolo 108 del CCNL del 20/5/2004, del D.U.R.C., del nuovo sistema premiale, in attesa che venga resa operativa, con apposita regolamentazione nazionale, la relativa disposizione normativa di cui al citato articolo 108, cessa di essere operativo il sistema del "Bonus decontributivo" per APE, CTP e CeFME di cui al Regolamento provinciale di Roma del 27/11/2002

riportato in allegato al CCPL sottoscritto in pari data.

Prestazioni collaterali/straordinarie

Le Parti hanno convenuto che ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nell'ambito di spesa del contributo istituzionale di cui all'articolo 36, precedentemente numerato come articolo 37, del CCNL del 20 maggio 2004, in attuazione dell'accordo nazionale sottoscritto in data 31 maggio 2005.

In tale ottica, a decorrere dal 1° luglio 2006 l'aliquota contributiva finalizzata al finanziamento del Fondo FIGAS, introdotto con accordo provinciale del 14/11/2002, viene ridotta di 0,70 punti percentuali, passando dal precedente 2,10% all'1,40% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24, punto 3 del CCNL 20/5/2004 nonché sull'E.D.R. – Elemento Distinto dalla Retribuzione.

Le Parti convengono che, a decorrere dalla stessa data del 1° luglio 2006, previo specifico accordo, da sottoscrivere contestualmente al presente accordo, una quota pari a 0,10 punti percentuali della predetta riduzione contributiva di 0,70 punti percentuali venga destinata alla mutualizzazione del contributo posto a carico del datore di lavoro per il Fondo di previdenza complementare "PREVEDI".

Per beneficiare delle vigenti prestazioni collaterali, per le quali non siano previsti requisiti specifici, le Parti concordano che, a decorrere dal 1° luglio 2006, il lavoratore debba avere accantonate almeno 950 ore di lavoro ordinario (compresi infortuni e malattie documentate e Cig straordinaria autorizzata) nell'arco dei 12 mesi precedenti l'evento oggetto di prestazione.

A decorrere dal 1° luglio 2006, vengono apportate le seguenti modifiche al vigente Regolamento delle prestazioni straordinarie.

Sussidi casa e sussidi lavoratori stranieri - Abolizione delle prestazioni in quanto si sono esauriti i motivi che ne avevano giustificato l'introduzione.

Assistenza ai familiari portatori di handicap - La prestazione è limitata agli handicap che rendono impossibile l'autonomo svolgimento delle funzioni vitali di base o che permettano solo lo svolgimento autonomo delle stesse funzioni vitali di base.

Eteroproteesi e cure odontoiatriche - Le Parti, a modifica dell'attuale regolamento per tale prestazione straordinaria, concordano di incre-

mentare da 1 a 2 erogazioni APE, effettivamente percepite dalla Cassa Edile di Roma, il requisito per poter avere accesso alla prestazione di cui trattasi. Le Parti concordano, altresì, che, sempre dalla stessa data del 1° luglio 2006, la spesa della prestazione sia ripartita nella misura del 65% a carico della Cassa Edile di Roma e provincia e, per il restante 35%, a carico del lavoratore.

Le Parti, anche in considerazione dell'obiettivo, nel medio periodo, che le spese per prestazioni collaterali erogate dalla Cassa Edile di Roma e provincia, in conformità a quanto determinato dalle Parti nazionali con l'accordo del 31 maggio 2005, siano sostenute esclusivamente dal gettito proveniente dal contributo istituzionale e fino a quando sarà operativo il contributo del fondo FIGAS, impegnano il Comitato di Gestione della Cassa a non erogare, nei singoli esercizi, prestazioni collaterali/straordinarie, pagate direttamente o mediante polizze assicurative, che eccedano globalmente l'importo derivante dal gettito del predetto contributo sperimentale FIGAS.

Osservatorio Cassa Edile

Le Parti sociali, nel riconoscere la complessa composizione del settore edile e, allo stesso tempo, l'importante contributo che lo stesso offre all'economia capitolina, ritengono necessario e improcrastinabile l'avvio di un sistema informativo teso a sviluppare un metodo di monitoraggio ed elaborazione di dati utili sia alla concertazione che all'attività di messa in rete degli Enti bilaterali.

A tale scopo le Parti sociali individuano nell'Osservatorio lo strumento di attuazione di tutte le verifiche necessarie al settore ed alle sue attività connesse.

Le Parti preso atto dell'importanza della problematica si impegnano ad analizzarla, approfondirla e risolverla entro settembre 2006.

Art.20 - ASSISTENZA INFORTUNIO E MALATTIA

La Cassa Edile di Roma a partire dal 1/1/98 erogherà direttamente agli operai edili iscritti alla stessa, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, a titolo di prestazione assistenziale straordinaria, la somma di €. 20,66 (euroventi/66) giornaliero per i primi tre giorni successivi a quello d'infortunio sempreché siano coincidenti con giornate lavorative.

Per quanto riguarda la malattia, è stata demandata, fin dal 1998, alla Cassa Edile di Roma la possibile eventuale erogazione diretta, da parte della stessa, di una prestazione assistenziale

straordinaria in via sperimentale.

A decorrere dal 1° ottobre 2002 la prestazione straordinaria sperimentale di cui trattasi è dovuta a condizione che gli operai abbiano maturato minimo 2.100 ore nel periodo di 24 mesi immediatamente precedenti l'evento.

Alla fine del biennio di esercizio ottobre 2002/settembre 2004 le Parti valuteranno l'andamento dell'istituto, le disponibilità economiche e, in caso positivo potranno valutare di trasformare la prestazione da sperimentale in definitiva, sempre compatibilmente con le specifiche risorse finanziarie della stessa Cassa Edile.

Qualora l'Istituto diventasse definitivo le Parti sociali entro il 15 settembre di ogni anno stabiliranno l'entità del fondo per l'anno successivo.

Le Parti dovranno comunque valutare alla fine di ciascun esercizio l'andamento dell'istituto e le risultanze di spesa per apportare le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

Art.21 - FERIE

Le ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. 20/5/2004, verranno godute, di norma, nei seguenti periodi:

- dal 15 luglio al 15 settembre;
 - dal 15 dicembre al 15 gennaio;
- con concessione, nel periodo di ferragosto, di almeno due settimane.

Nel caso di ferie collettive, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per la durata delle stesse, fermo restando che per il trattamento per ferie, valgono le disposizioni di cui all'art. 18 del c.c.n.l del 20/5/2004.

Art.22 - ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 18 del c.c.n.l 20/5/2004, la percentuale per ferie e gratifica natalizia, alla data del 1°/1/2003 è confermata nella misura del 18,50% da calcolarsi nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 18 del c.c.n.l. 20/5/2004, compreso l'E.D.R. di cui all'accordo del 31/7/92.

La percentuale risulta così composta:

- 8,50% trattamento economico per ferie;
- 10% trattamento economico della gratifica natalizia.

In forza dell'allegato D del c.c.n.l 20/5/2004, l'importo della percentuale che deve essere accantonata presso la Cassa Edile è pari, secondo il criterio convenzionale previsto dal richiamato allegato, al 14,20% computato sulla stessa retribuzione linda presa a base per il calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 18 del c.c.n.l 20/5/2004, compreso l'E.D.R. di cui al citato accordo.

Per i casi di malattia, infortunio o malattia professionale si rimanda al predetto articolo 18 e al citato allegato D.

Le Parti concordano che la spedizione degli assegni relativi alla corresponsione delle somme accantonate per ferie e gratifica natalizia avvenga entro e non oltre:

- il 20 di luglio, per gli accantonamenti riguardanti il semestre 1° ottobre - 31 marzo;
- il 10 dicembre, per gli accantonamenti riguardanti il semestre 1° aprile - 30 settembre.

La Cassa Edile provvederà inoltre all'invio ai lavoratori iscritti di un estratto conto annuale dei diritti maturati.

Art.23 – RIPOSI ANNUI

Per quanto riguarda i riposi annui di cui all'articolo 5 del vigente CCNL 20/5/2004 si conferma che la percentuale è pari al 4,95% del citato CCNL calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'articolo 24 del citato CCNL ed è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell'art.17.

Art.24 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE - A.P.E.

A decorrere dal 1/07/2006 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del Fondo APE - Anzianità Professionale Ordinaria - deve essere provvisoriamente diminuita di 0,80 punti percentuali, scendendo dal precedente 4,50% al 3,70%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24, punto 3) del CCNL del 20/5/2004, nonchè sull'E.D.R. -

Elemento Distinto dalla Retribuzione.

Art.25 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE STRAORDINARIA - A.P.E.S.

A decorrere dal 1/10/2002 l'aliquota di finanziamento dello specifico Fondo APES, pari al 30/9/2002 all'1,30%, è soppressa.

Art. 26 – CONTRIBUZIONE CASSA EDILE

A decorrere dal 1° luglio 2006 il contributo di gestione viene ridotto di 0,15 punti percentuali scendendo dal 3,15% al 3%, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36, lettera a), 6° comma, del vigente CCNL 20/5/2004. Il contributo è ripartito nella misura di 5/6 a carico dell'impresa (pari all'aliquota del 2,50%) e di 1/6 a carico del lavoratore (pari all'aliquota dello 0,50%).

Il contributo è calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24, punto 3) del vigente CCNL 20/5/2004, nonché sull'E.D.R. - Elemento Distinto dalla Retribuzione.

Le aliquote contributive complessive dovute alla Cassa Edile di Roma e provincia in vigore dal 1° luglio 2006 sono riportate nell'allegato A

Art.27 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art 36 lettera c) sesto capoverso del c.c.n.l. 20/5/2004, le quote territoriali di adesione contrattuale, a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Roma, sono fissate, a partire dal 1/1/98, nella misura paritetica dello 0,950% da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui all'art. 24 punto 3) del c.c.n.l 20/5/2004, compreso l'E.D.R.

La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote di adesione contrattuale vengono versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di Roma unitamente ai contributi ad essa dovuti in attuazione e conformità dei versamenti dovuti per gli artt. 19,24,26,,31 e 32 del presente c.c.p.l. 27/7/2006.

Per la ripartizione del gettito complessivo delle quote suddette si fa riferimento al punto 4) del Protocollo Nazionale 4/4/84.

La quota di adesione contrattuale nazionale, in conformità a quanto stabilito dalla lettera c) 2° capoverso dell'art. 36 del c.c.n.l

20/5/2004, a partire dal 1/10/2000, è pari allo 0,18% a carico dei datori di lavoro e allo 0,18% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui all'art. 24 punto 3) del c.c.n.l. 20/5/2004, compreso l'E.D.R., maggiorati del 18,5% e del 4,95% per i datori di lavoro e in ugual misura a carico degli operai.

Il contributo è pertanto pari allo 0,2222% per la quota parte posta a carico del datore di lavoro e allo 0,2222% per la quota posta a carico del lavoratore. Per la trattenuta, il versamento e la ripartizione delle quote nazionali di adesione contrattuale valgono le norme previste per le quote provinciali di adesione contrattuale.

Art.28 RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER APE/CTP/CEFME

A decorrere dal 1/7/2006 hanno avuto termine le riduzioni contributive per APE/CTP e CEFME.

Art.29 - PERIODO DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA PER LE LAVORATRICI DEL SETTORE - PRESTAZIONE STRAORDINARIA

Alle lavoratrici, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità (congedo per maternità), per il relativo periodo di 5 mesi, esclusi quindi eventuali periodi di interdizione anticipata dal lavoro, la Cassa Edile di Roma erogherà una prestazione straordinaria di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) mensili, a valere sul nuovo Fondo Integrativo per la "Garanzia delle Assistenze Straordinarie".

Tali prestazioni non potranno superare il tetto massimo complessivo annuo di Euro 16.000,00 (Eurosedicimila).

Art.30 - QUOTE SINDACALI

Con riferimento all'art. 38 del c.c.n.l. 5/7/1995, nel rispetto e con le modalità di attuazione dell'Accordo Nazionale del 25/7/96, le Parti, con il CCPL del 23/12/1997 - 18/7/1998, hanno dato attuazione al punto 5 del citato accordo con apposita convenzione allegata al pregresso contratto collettivo provinciale citato.

Art.31 - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO DI ROMA - CTP

Le Parti sociali, nell'ambito delle trattative relative al rinnovo del contratto provinciale di categoria, integrativo del CCNL del 20/5/2004, hanno affrontato le tematiche legate ai temi di maggior rilievo inerenti la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e ambiente di lavoro, approfondendo il dibattito politico sulle varie problematiche antinfortunistiche in generale e sui temi riconducibili alla lotta al sommerso e al lavoro irregolare, nella forte consapevolezza che dalle irregolarità e dal mancato rispetto delle norme che disciplinano il mercato del lavoro e la buona, sana e corretta occupazione scaturisce, inequivocabilmente, la violazione delle disposizioni sulla sicurezza ed incolmunità fisica dei lavoratori.

Le parti ribadiscono l'importanza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad un dialogo serrato e produttivo nei confronti di tutte le Autorità istituzionalmente preposte al controllo delle normative in materia di sicurezza sociale e sul lavoro e ad adottare e discutere, su tutti i tavoli, le necessarie misure ed iniziative politiche per sviluppare ulteriormente la promozione della cultura della sicurezza nonché l'acquisizione, da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo dell'edilizia, di una forte e radicata sensibilità all'intera materia antinfortunistica.

A tale riguardo ACER e OO.SS.LL. provinciali di settore ritengono necessario, ancora una volta, porre l'accento sul fatto che il Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro di Roma e provincia si pone ed identifica come lo strumento maggiormente idoneo a promuovere l'analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, utilizzando tutti i necessari interventi di consulenza, formazione ed informazione, per coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo produttivo e nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'azienda.

A tale riguardo le Parti ritengono di fondamentale importanza i rapporti con le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e al rispetto delle disposizioni legislative che regolamentano la materia della sicurezza sul lavoro e, segnatamente, con tutti gli Enti politici e territoriali che abbiano competenza ad intervenire, ad ogni livello, sulla importante materia antinfortunistica.

Le Parti ritengono congiuntamente di mettere in evidenza l'importanza che riveste il sistema bilaterale edile per tutto ciò che concerne la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica, la lotta al sommerso, al lavoro irregolare come attuazione di una politica condivisa a far sì che i

lavori si possano svolgere utilizzando i più elevati standards di sicurezza per i lavoratori edili, per tutti gli operatori del settore e per le stesse imprese di costruzione che operano correttamente e legalmente, nel rispetto di tutte le leggi e di tutte le disposizioni amministrative.

ACER e OO.SS.LL. provinciali di settore intendono sottolineare l'importanza strategica che vengano messe in campo tutte le armi ed adottate tutte le iniziative per ridurre possibilmente a zero il rischio degli infortuni gravi e mortali, nel pieno rispetto di tutte le leggi esistenti sulla sicurezza sul lavoro, combattendo aspramente il deletério fenomeno del lavoro sommerso che oltre a mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei lavoratori crea situazioni insostenibili di concorrenza sleale per quelle imprese che operano nel rispetto della legalità e della piena correttezza giuridica, sociale e morale.

Le Parti ribadiscono quanto acclarato dal Ministero del lavoro che ha diramato importanti direttive stabilendo il principio che l'iscrizione delle imprese al sistema bilaterale delle costruzioni edili si pone come elemento che contraddistingue, in linea di massima, la posizione regolare dell'impresa edile, sia sotto il profilo del rispetto delle regole del lavoro regolare che per ciò che attiene le misure antinfortunistiche poste a tutela delle maestranze e degli operatori del settore.

ACER e OO.SS.LL. provinciali di categoria concordano, ulteriormente, sui seguenti aspetti.

A) Contribuzione.

A decorrere dal 1° luglio 2006 l'aliquota di finanziamento del CTP di Roma e provincia è fissata nella misura complessiva dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24, punto 3, del CCNL 20/05/2004, compreso l'EDR – elemento Distinto della retribuzione.

Dalla stessa data del 1° luglio 2006, in considerazione anche della normativa nazionale sul D.U.R.C., sulla norma premiale di cui all'articolo 108 del CCNL del 20/5/2004, sugli Organismi paritetici, di cui si attende la Regolamentazione nazionale di attuazione, termina di essere operativo il sistema del "bonus decontributivo" per CTP, CeFME ed APE di cui, da ultimo, al Regolamento provinciale del 27/11/2002.

La congruità dell'aliquota contributiva, come sopra concordata, per il finanziamento del CTP di Roma e provincia dovrà essere comunque oggetto, con cadenza periodica, nell'ambito dell'attività di

esercizio annuale, di monitoraggio, analisi e valutazioni economiche e politiche. A tale riguardo il Comitato di Presidenza dell'Ente riporterà le risultanze complessive alle Parti stipulanti per le opportune valutazioni ed eventuali modifiche contributive.

B) Prevenzione e Sorveglianza

Le Parti convergono sulla necessità che le imprese possano ricorrere al CTP, per consulenze e sopralluoghi mirati, potendo fare affidamento non solo sulla preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i controlli tecnici richiesti ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo, riservato e fiduciario con il CTP di Roma e provincia.

Si ritiene inoltre di particolare importanza, proprio nell'ottica di una maggiore e più mirata attività di prevenzione e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, che Regione, Provincia e Comune inseriscano nei capitoli d'appalto l'obbligo di interpellare, prima e durante lo svolgimento dei lavori, il CTP di Roma e provincia.

Ed è ancora di particolare e fondamentale importanza, in un'ottica antinfortunistica e di perseguitamento di politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro che le somme della sicurezza, non soggette a ribassi d'asta, vengano effettivamente definite a seguito di una effettiva progettazione specifica, garantendo, di conseguenza, i più elevati e necessari standards di sicurezza per le maestranze e per tutti coloro che partecipano al ciclo produttivo dell'azienda.

Le Parti nel concordare pertanto che la sorveglianza tecnica nei cantieri debba essere effettuata dai consulenti del CTP di Roma e provincia, ribadiscono il proprio impegno a confrontarsi su tutti i tavoli politici ed istituzionali, rafforzando il ruolo dell'Ente bilaterale di settore sulla sicurezza ed a porre l'accento, nei confronti di tutte le forze politiche ed istituzionali, con il ribadire il principio che le imprese edili, i cui cantieri sono monitorati dal personale tecnico del CTP di Roma, devono essere considerate più attente alle problematiche della sicurezza e della generale materia antinfortunistica.

I tecnici interessati dal CTP di effettuare i sopralluoghi e le consulenze in cantiere saranno di indicazione ACER, tenendo conto anche dei suggerimenti formulati dalle OO.SS.LL. provinciali dei lavoratori del settore.

A tale riguardo le Parti concordano espressamente - auspicando

che le Autorità preposte all'attività di vigilanza e controllo sulla materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prendano positivamente atto di tale accordo, anche tramite gli opportuni contatti tecnico/politici - che le verifiche ispettive siano indirizzate prevalentemente a quei cantieri non monitorati dal CTP, che si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.

C) Formazione/Informazione

Le parti ribadiscono la necessità di strutturare ed organizzare corsi di formazione ed informazione che rispondano sempre più alle attuali ed accresciute esigenze di sicurezza, alla luce anche della utilizzazione di strumenti di lavoro più sofisticati e tecnologicamente più avanzati, facendo ricorso anche a finanziamenti pubblici.

A tale riguardo e con tali obiettivi le Parti si impegnano ad uno stretto, concreto e costruttivo dialogo con le competenti Autorità politiche ed amministrative.

D) R.L.S.T.

In relazione all'istituto dei RLST le Parti ritengono di proseguire l'accordo sperimentale iniziato dal 18/7/1998 - già prorogato ed attualmente cessato al 31/12/2005 - per l'ulteriore quadriennio 1°/1/2006 - 31/12/2009, con impegno a rincontrarsi annualmente ai fini delle valutazioni circa l'andamento dell'accordo medesimo e delle risultanze tecnico/politiche delle stesse.

Le Parti concordano, altresì, che il numero dei R.L.S.T., attualmente fissato nella misura di tre, in considerazione anche della vasta area territoriale da coprire, possa essere eventualmente, sempre sperimentalmente, aumentato di altre tre unità, arrivando a sei. Questo nella ipotesi in cui si dovesse ottenere una concreta partecipazione, anche economica, da parte delle Istituzioni.

Le Parti ribadiscono che l'attività dei RLST non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del CTP e dovrà essere espletata laddove non siano presenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all'articolo 18 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente, riassumendo i principi esposti e concordati, i RLST non dovranno presentarsi in quei cantieri già monitorati e dove già sia stata svolta attività di consulenza da parte dei tecnici accreditati del CTP ed, altresì, in quelle unità produttive dove già sono presenti i RLS.

I RLST non potranno in alcun modo svolgere attività sindacale. Tra l'altro non potranno compiere attività di proselitismo o propaganda, così come non potranno promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Potranno invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

Le Parti concordano, altresì, che al fine di evitare sovrapposizioni e dispendio di risorse, venga attivata politicamente dal Comitato di Presidenza del CTP e funzionalmente dalla Direzione dell'Ente bilaterale sulla sicurezza, in esecuzione delle direttive del Comitato stesso, un'attività di mero, puro e semplice coordinamento organizzativo dei RLST, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del D.lgs. 626/94.

Quanto sopra al solo ed unico fine di ottimizzare le visite, i controlli e le consulenze tecniche rendendole più mirate e funzionali all'importante ruolo svolto dal CTP in materia di sicurezza sul lavoro e sulla intera materia antinfortunistica.

E) Medicina preventiva e visite mediche

Le Parti ribadiscono la necessità di rendere sempre più funzionale il servizio di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione alla figura del medico competente.

Proprio nell'ottica di una sempre maggiore e più funzionale efficienza del servizio le Parti concordano sulla necessità di procedere alla stipula di nuove convenzioni nelle quali siano indicati, in maniera particolareggiata, compiti e funzioni del medico competente.

A tale riguardo le Parti concordano, altresì, che si proceda ad una accurata e mirata selezione delle strutture sanitarie che, avendone i requisiti, intendano proseguire le convenzioni attualmente in essere ovvero intendano attivarne nuove con il CTP di Roma e provincia. Tutto questo nell'ottica di rendere sempre più consapevoli ed attente le imprese alle problematiche relative alla sorveglianza sanitaria.

F) Rapporti istituzionali

Le parti ribadiscono ancora una volta la necessità di incrementare i rapporti tra CTP con le committenti e con tutte le Istituzioni ed Autorità preposte al controllo e vigilanza sulle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il CTP, con riferimento alle proprie competenze e al proprio ruolo,

auspica di svolgere una sempre maggiore attività sinergica con le ASL e con il Servizio Ispezioni del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma - DPL.

Art.32 - CENTRO FORMAZIONE MAESTRANZE EDILI DI ROMA - CEFME

Le Parti contraenti, nell'ambito delle trattative relative al rinnovo del contratto provinciale di categoria, integrativo del CCNL del 20/5/2004, hanno affrontato le tematiche legate ai temi di maggior rilievo inerenti la formazione e riqualificazione professionale.

Le parti sociali, a tale riguardo, intendono ribadire il ruolo strategico della formazione professionale in un settore come quello dell'edilizia in cui il ricambio di manodopera è fisiologicamente continuo, legato alle diverse fasi dell'attività produttiva, ed investe tutti i profili professionali evidenziando, al contempo, la necessità di attuare, programmare e consolidare una politica di formazione continua che abbracci le varie professionalità e che assuma una valenza caratterizzante per tutto il settore delle costruzioni edili.

La difficoltà di reperire personale operaio, qualificato e specializzato, in modo significativo per taluni profili che sono chiamati a svolgere importanti mansioni nel ciclo produttivo delle costruzioni (si pensi ai carpentieri, ai muratori, ai ferraio, agli operatori di mezzi complessi, e così via) aumenta costantemente, e il ricorso, da parte delle aziende, ad avvalersi anche di personale straniero proveniente da Paesi extraUE, in via di sviluppo, rende necessaria ed indefettibile l'attivazione di iniziative formative, sia specialistiche ma anche inerenti a competenze di base, così da permettere alle imprese del settore di avere a disposizione personale sufficientemente formato, per l'esecuzione dei lavori in condizioni di qualità e sicurezza.

Formazione, qualità nel lavoro e professionalità costantemente aggiornate sono strettamente correlate alla sicurezza sul lavoro, alle politiche antinfortunistiche e alla lotta al sommerso e al lavoro irregolare.

Obiettivo prioritario delle Parti sociali, connesso ad una continuità di lavoro e di sicurezza sociale, è quello di creare, pertanto, le condizioni professionali oggettive tali da rendere appetibile, soprattutto per le giovani leve, l'inserimento nel settore e la affezione all'impresa e alle specifiche attività produttive da queste realizzate.

Non a caso il settore delle costruzioni edili ha sempre rappresenta-

to un comparto di estrema importanza per Roma, il suo bacino comunale, quello provinciale ma anche per tutto il contesto regionale, svolgendo la funzione di importante volano della economia capitolina considerando, altresì, che è stato ed è settore trainante anche per molte altre attività produttive, non solo dell'industria e dell'indotto ma anche dei servizi, delle attività legate al turismo e al terziario in generale.

Le parti riconoscono che le politiche formative del settore, anche in funzione delle tecnologie in continua evoluzione nonché dell'utilizzazione di forme contrattuali flessibili di lavoro, debbono confrontarsi con nuovi meccanismi di gestione del mercato del lavoro, attraverso l'azione congiunta e sinergica di tutti gli enti del sistema bilaterale di Roma e provincia.

Non a caso il sistema bilaterale edile - quello romano in particolare - ha fatto scuola ed è stato oggetto di attento studio ed analisi da parte di altri settori che ne hanno dovuto riconoscere l'estrema importanza politica, strategica e produttiva.

Le parti ribadiscono, a tale riguardo, l'importanza che la formazione e la riqualificazione del personale svolta dal Cefme di Roma e provincia riguardi prevalentemente professionalità proprie del settore edile che, una volta terminati i processi di prima formazione o di riqualificazione, possano, possibilmente, essere validamente occupati da imprese del settore divenendone patrimonio umano fondamentale per la crescita e sviluppo delle stesse realtà aziendali.

La credibilità, importanza e considerazione di un'azienda passa indiscutibilmente anche per la capacità professionale delle proprie maestranze e di tutti coloro che, a vario titolo, vengono coinvolti nel processo produttivo.

Non a caso le imprese di costruzioni maggiormente quotate sul mercato, sia nel campo lavori pubblici che in quello dell'edilizia privata, sono quelle in cui l'imprenditore ha colto l'importanza del patrimonio umano, della sua affezione al settore delle costruzioni edili nonché della fidelizzazione al contesto aziendale anche con mirate politiche di crescita e formazione professionale, che, in diverse realtà produttive, hanno riguardato intere generazioni di lavoratori. Dai padri ai figli ed ora alle generazioni più giovani.

Si tratta di un patrimonio che non può e non deve andare disperso ma che deve essere implementato con politiche adeguate di formazione e riqualificazione professionale, rendendolo idoneo ad affrontare, anche in una più ampia visione europeistica, le sfide tec-

nologiche che la moderna società impone.

Acer e Fillea/CGIL, Filca/CISL e Feneal/UIL ritengono necessario, nel contesto economico e produttivo così delineato, che venga riconosciuta l'importanza ed il reale peso del settore dell'edilizia, non solo nel contesto romano ma nell'intera area laziale che, è importante ricordarlo, rappresenta una considerevole percentuale del PIL complessivo della nostra regione.

Ferma restando la funzione di base di formazione del settore, finanziata tramite il gettito economico derivante dalle stesse imprese private, tramite la contribuzione di settore, le Parti convengono, comunque, sulla opportunità politica di ricorrere a linee di finanziamento aggiuntive, spese dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Lazio, dalla Provincia, dallo stesso Comune di Roma e da altre eventuali realtà pubbliche.

Eventuali linee aggiuntive di finanziamento pubblico finalizzate al mondo delle costruzioni edili porteranno, infatti, a pesare sempre meno sui costi diretti di finanziamento di settore, permettendo di convogliare parti dello stesso flusso finanziario verso altre priorità formative (si pensi alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ed ambiente del lavoro), laddove Enti bilaterali quali il CeFME ed il CTP possono, e anzi devono, ferma restando la loro autonomia, essere portati ad interagire scambiandosi importanti attività di conoscenza e formazione professionale, nel rispetto ed in conformità ai limiti delle disposizioni contrattuali collettive di settore, nazionali e provinciali.

Relativamente alla importante funzione di razionalizzazione delle risorse, ottimizzazione dei costi e contenimento delle spese non direttamente riconducibili alla attività pratica di formazione, le Parti, con riferimento agli impegni assunti con il protocollo sottoscritto in data 17 maggio 2005 (Accordo quadro generale sul CeFME di Roma e provincia), sottolineano l'importanza di continuare a percorrere la strada intrapresa, portando ad ultimazione quanto rimasto sospeso e non ancora realizzato.

La formazione professionale e il mercato del lavoro

Il tema della formazione professionale è divenuto materia fondamentale per la gestione del mercato del lavoro, per favorire la trasparenza e la strutturalità delle figure professionali in un settore, quale quello edile, esposto a forti e diverse forme di trasformazione.

Inoltre, altra utilissima attività che può essere realizzata direttamente dalla scuola edile riguarda il monitoraggio di due diversi aspetti della domanda e dell'offerta formativa, ossia l'analisi dei fabbisogni formativi relativi alle mansioni e profili richiesti dal mercato del lavoro romano e provinciale, anche coordinandosi laddove necessario con le problematiche e le politiche regionali, nonché la valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

Questo utilizzando i nuovi strumenti legislativi a disposizione.

Contribuzione

A decorrere dal 1° luglio 2006 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del CeFME deve essere incrementata di 0,05 punti percentuali, ed è conseguentemente fissata nella misura percentuale dello 0,85% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art.24, punto 3 del CCNL 20/05/2004, compreso l'EDR - Elemento Distinto della Retribuzione.

Dalla stessa data del 1° luglio 2006, in considerazione anche della normativa nazionale sul D.U.R.C., sulla norma premiale di cui all'articolo 108 del CCNL del 20/5/2004, sugli Organismi paritetici, di cui si attende la Regolamentazione nazionale di attuazione, termina di essere operativo il sistema del "bonus decontributivo" per CTP, CeFME ed APE di cui, da ultimo, al Regolamento provinciale del 27/11/2002

La congruità dell'aliquota contributiva, come sopra concordata, per il finanziamento del CeFME dovrà essere comunque oggetto, con cadenza periodica, nell'ambito dell'attività di esercizio annuale, di monitoraggio, analisi e valutazioni economiche e politiche. A tale riguardo il Comitato di Presidenza dell'Ente riporterà le risultanze complessive alle Parti stipulanti per le opportune valutazioni ed eventuali modifiche contributive.

Attività politiche

Le parti concordano che per le finalità citate in premessa sia necessario porre in essere ed attivare azioni congiunte presso tutte le pubbliche amministrazioni, per fare in modo che il peso economico, produttivo ed occupazionale del settore dell'edilizia sia giustamente e correttamente riconosciuto e valorizzato in un quadro politico generale. Per questo le Parti sociali si impegnano a mettere in campo, nel settore della formazione e della riqualificazione professionale, tutte le risorse disponibili e ad intraprendere e ad adottare le iniziative ritenute opportune ed utili per fare della formazione e (ri)qualificazione professionale, sia di base che continua, nel settore

dell'edilizia, l'elemento che possa fornire elevati standards e alti livelli qualitativi, sia nella produzione, che in quello strettamente connesso della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche nell'intento di pervenire a stabili e rilevanti livelli occupazionali nel settore.

Attività formativa

Le parti nel dare atto del lavoro svolto dal CEFME in questi ultimi anni, in tema di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle maestranze edili, ritengono necessaria, proprio per superare le situazioni di criticità via via emerse, la predisposizione da parte dell'Ente di una puntuale analisi dei fabbisogni formativi delle aziende del settore edile di Roma e provincia, analisi che possa permettere un accordo sempre più stretto con le concrete esigenze delle imprese e dei lavoratori al fine di fornire al settore personale sempre più qualificato, preparato e professionalizzato.

Le Parti convengono, in tale ottica, sulla importanza di investire fortemente sulla formazione, sviluppando politiche attive, positive e propulsive finalizzate a qualificare e riqualificare professionalmente i lavoratori del settore dell'edilizia, sia per il loro proficuo e fattivo consolidamento nel contesto produttivo del settore, se già inseriti aziendalmente ma anche per gestire ed ottimizzare eventuali periodi di disoccupazione, purtroppo fisiologici e ricorrenti nel settore delle costruzioni edili, con il fine precipuo di realizzare un proficuo e fattivo inserimento nel mondo del lavoro, allontanando, con opportuni e mirati interventi politici, il rischio di una definitiva uscita di lavoratori, soprattutto quelli meno giovani, ancora potenzialmente utili per la crescita del nostro settore.

Le Parti convengono, inoltre, sulla importanza strategica del sistema della formazione continua e sulla necessità di attivare politiche di concertazione con la regione Lazio, in quanto titolare delle politiche formative professionali.

Formazione continua, adeguata alle accresciute esigenze produttive e tecnologiche (si pensi agli importanti lavori di raddoppio di importanti vie di comunicazione provinciali ed interregionali, del GRA, dei lavori di implementazione e potenziamento delle linee metropolitane, solo per fare alcuni esempi) vogliono dire anche maggiore attenzione a tutte le diversificate ed importanti problematiche della sicurezza, con l'effetto di una minor incidenza infortunistica nei cantieri, in particolare con riferimento al triste fenomeno delle "morti bianche" e di una forte politica di lotta al sommerso e al lavoro irregolare.

Il tema complessivo della formazione professionale, della riqualificazione, e in modo prioritario della formazione continua, assume rilevanza prioritaria per il sistema imprese e per lo sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori del settore.

E', quindi, di fondamentale rilievo ed importanza che l'Ente scuola di Roma e provincia effettui un attento monitoraggio dei due aspetti collegati della domanda e dell'offerta lavorativa. Il che vuol dire analisi a tutto campo dei fabbisogni formativi relativi alle mansioni e ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro di Roma e provincia e correlativa adeguata, strutturata e continua formazione dei lavoratori da adibire allo svolgimento di tali mansioni.

Le Parti intendono fondamentale ribadire la necessità di rendere adeguato l'Ente bilaterale di formazione alle attuali necessità produttive, nazionale ed ultranazionali, che vanno sviluppandosi in un contesto sempre più caratterizzato da elevate conoscenze scientifiche, tecnologiche, e di utilizzo di strumenti e mezzi di lavoro sempre più sofisticati e moderni, in linea con quello che avviene nei Paesi maggiormente industrializzati europei nonché in quelli extracomunitari, d'oltre oceano, tecnologicamente più sviluppati.

Le parti intendono conseguentemente porre ancora un forte accento sull'importanza di tre fondamentali aspetti inerenti la complessiva attività formativa e quanto ad essa propedeutico:

- il fondamentale rilievo che nel campo della formazione e dello sviluppo dei processi produttivi assume l'attività progettuale dei corsi;
- l'importanza di realizzare percorsi di formazione continua;
- l'attività di ottimizzazione e razionalizzazione delle fasi di gestione delle attività e delle risorse umane ed amministrative dell'Ente.

Le Parti sottolineano che la struttura dell'Ente, adeguata alla funzione che il Cefme deve svolgere nei tre settori sopra indicati (progettualità, formazione e formazione continua, accorta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente), che rivestono una importanza strategica per lo sviluppo di tutte le politiche formative, deve essere in grado di valutare, analizzare e risolvere le problematiche di formazione di settore pervenendo alle migliori e più adeguate soluzioni che rispondano alle attuali ed accresciute esigenze produttive del mercato del lavoro dell'intera area della Capitale e della provincia.

Immigrati

Vista l'elevata occupazione di lavoratori edili immigrati nel nostro territorio, che ha raggiunto circa il 30% del totale degli iscritti in Cassa

Edile, con una previsione di aumento di percentuale nei prossimi anni, le Parti intendono attivare, attraverso gli Enti bilaterali politiche contrattuali mirate alla loro integrazione con particolare riguardo a corsi di alfabetizzazione, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza nonché di corsi professionali.

* * * *

Occorre indirizzare i lavoratori delle imprese, qualora si trovino in Cassa Integrazione, in contratto di solidarietà, in mobilità o in disoccupazione, indipendentemente dalla qualifica, perché accedano a corsi di riqualificazione del CEFME (esperienza già praticata per i lavoratori in CIGS) onde aprire loro nuove prospettive occupazionali nel settore edile.

Occorre dunque che le Parti sociali congiuntamente operino per una sensibilizzazione delle autorità regionali, provinciali e comunali, affinché attraverso l'Agenzia Regionale dell'Impiego i lavoratori interessati vengano autorizzati a frequentare i corsi di riqualificazione del CEFME erogando i necessari fondi a favore.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Art.33 - PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione per gli impiegati e quadri dell'edilizia della Provincia di Roma, per effetto di quanto concordato nel successivo articolo, in base al quale le Parti, in attuazione dell'accordo nazionale del 23 marzo 2006, hanno concordato che gli importi in atto a giugno 2006 o, comunque, nel mese precedente l'erogazione dell'EET - Elemento Economico Territoriale - così come rinegoziato, siano conglobati nel premio di produzione, è fissato nelle seguenti misure mensili complessive:

1^ categoria sup	€. 287,48
1^ categoria	€. 263,80
2^ categoria	€. 222,67
Ass.tecnico già in 3^ categoria	€. 203,29
3^ categoria	€. 187,73
4^ categoria	€. 169,77
4^ categoria 1° impiego	€. 146,30

Art.34 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In applicazione dell'accordo nazionale del 23 marzo 2006 al punto afferente gli Accordi Locali, le predette Parti concordano che l'Elemento Economico Territoriale - EET - di cui alla lettera d) dell'articolo 38 e all'articolo 46 per gli impiegati e quadri del CCNL del 20 maggio 2004, viene rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite, con i seguenti termini, modalità e condizioni di erogazione.

A decorrere dal primo luglio 2006, con riferimento alle categorie degli impiegati e quadri l'elemento economico territoriale sarà anticipatamente erogato, nella misura del 3% (trepercento) calcolato sui minimi nazionali di stipendio in vigore alla data del primo marzo 2006.

Successivamente, a decorrere dal primo settembre 2007, effettuata una preventiva analisi generale della situazione del comparto edile nell'area romana, da svolgersi possibilmente in un incontro tra le parti entro la metà del mese di luglio 2007, in presenza di una valutazione positiva della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico, l'Elemento Economico Territoriale potrà essere incrementato di un massimo pari ad ulteriori 4 punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato, sussistendone i presupposti, nella misura massima complessiva stabilita nell'accordo del 23 marzo 2006 calcolata sugli stessi minimi di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del primo marzo 2006.

Le Parti, in attuazione del citato accordo nazionale del 23 marzo 2006, concordano che gli importi in atto a giugno 2006 o, comunque, nel mese precedente l'erogazione dell'EET - Elemento Economico Territoriale - così come rinegoziato, siano conglobati, per gli impiegati e quadri, nel premio di produzione.

Fino al momento della presente rinegoziazione valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale del 23 marzo 2006. Le Parti concordano una espressa proroga del precedente importo dell'EET, fino alla entrata in vigore dei nuovi importi negoziati ai fini della contribuzione delle erogazioni di II livello.

In conformità al citato accordo nazionale del 20 maggio 2004, la struttura dell'erogazione dell'elemento economico territoriale è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'articolo 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, numero 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, numero 135.

Nella determinazione dell'EET - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avuto riguardo al territorio della provincia di Roma, dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati, anche di alcuni dei seguenti indicatori:

- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma, nonché numero delle ore denunciate e del relativo monte salari;
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- Numero delle ore di cassa integrazione guadagni ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile ovvero numero delle ore di Cig straordinaria autorizzate per le causali di legge;
- Numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- Attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
- Ore di formazione complessivamente svolte dal Centro Formazione Maestranze edili di Roma;
- Ore di formazione/informazione svolte dal CTP di Roma;
- Numero delle visite mediche effettuate dalle strutture sanitarie convenzionate con il CTP di Roma;
- Numero dei sopralluoghi e consulenze effettuate dai tecnici del CTP nei cantieri edili;
- Andamento degli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni a Roma e provincia;

- P.I.L. del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Proprio in considerazione della struttura legislativa della erogazione di II livello, per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, ed anticipatamente erogato. Fino alla nuova rinegoziazione valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale 29 gennaio 2002 e al contratto integrativo provinciale del 27/11/2002 che si intende, per tale istituto, prorogato fino a tale data.

La determinazione annuale del valore dell'EET, ai fini della conferma o variazione, in base agli indicatori sopra indicati, sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro il mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1° ottobre 2004/30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto provinciale.

Le parti concordano espressamente altresì - in considerazione del particolare andamento produttivo del settore delle costruzioni legato, soprattutto per quello che concerne l'affidamento di opere pubbliche, a problematiche di tipo non solo politico ma anche burocratico ed amministrativo (per cui, ad esempio, opere già finanziate potrebbero non essere state ancora cantierizzate, ovvero terminato l'iter di finanziamento potrebbero andare in produzione con eccessivi ed ingiustificati ritardi temporali) con conseguenti problemi connessi ad un temporaneo rallentamento produttivo/economico ed occupazionale per le imprese edili interessate - che il raffronto per valutare l'andamento complessivo del settore medesimo e dei suoi risultati a livello territoriale potrà, in alternativa, avvenire raffrontando "a scorrimento" il periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello immediatamente precedente.

Fermo quanto sopra stabilito, nel caso in cui non sia possibile per motivi organizzativi o tecnici, ottenere dagli Enti, Istituti, Assessorati ed altri Uffici pubblici, dati che temporalmente coincidano con quelli del periodo di esercizio finanziario degli Enti paritetici che, come è noto, va da ottobre di un anno a settembre dell'anno successivo - in quanto, invece, forniti per anno solare - le Parti concordano che il periodo fisso di riferimento, in alternativa, possa anche essere, per tali dati, quello solare. In tal caso il periodo fisso cui fare riferimento sarà quello compreso tra il 1°/1/2005 ed il 31/12/2005 ed il raf-

fronto potrà anche, in alternativa, avvenire con il sistema sopra indicato "a scorrimento" confrontando ciascun anno solare con quello immediatamente precedente.

Rimane ferma la possibilità, comunque, per le Parti contraenti provinciali di raffrontare i dati relativi all'ultimo arco temporale, oggetto di analisi per valutare gli incrementi di produttività, qualità e competitività, con quello che ritengono più opportuno utilizzare, potendo anche considerare, per alcuni indicatori, l'anno di esercizio degli enti bilaterali e per altri il raffronto sugli anni solari, sia con riferimento ai periodi fissi indicati che, eventualmente, a scorrimento.

I successivi incontri, da tenersi possibilmente entro il mese di gennaio degli anni successivi, nel corso di vigenza del presente contratto provinciale, metteranno a confronto, pertanto, i richiamati successivi periodi con il sopra richiamato periodo fisso (di esercizio o anno solare o con il sistema a scorrimento, anche misto) in relazione alla erogazione dell'EET.

Le parti, all'atto della verifica annuale dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati, potranno, peraltro, individuare anche altri indicatori ed anche sostituire quelli stabiliti nel presente accordo o in accordi aggiuntivi.

Le parti si danno comunque atto reciprocamente di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento. Le stesse procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall'Osservatorio del settore, dagli Enti paritetici e da ogni altro eventuale centro di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Le Parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, ai fini della conferma, variazione o recupero, formalizzando le intese raggiunte.

A decorrere pertanto dal 1° luglio 2006 e, successivamente, dal 1° settembre 2007, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, per le categorie degli impiegati e dei quadri gli importi mensili, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

	Rinegoziazione al 3%	Rinegoziazione di un ulteriore 4%
	Importi mensili in Euro dal 1/7/2006	Importi mensili in Euro dal 1/9/2007
Quadri e impiegati di 1 [^] super	€ 35,92	€ 83,81
Impiegati di 1 [^] categoria	€ 32,32	€ 75,42
Impiegati di 2 [^] categoria	€ 26,94	€ 62,85
Impiegati già di 3 [^] categ. (IV Liv.)	€ 25,14	€ 58,66
Impiegati di 3 [^] categoria	€ 23,34	€ 54,47
Impiegati di 4 [^] categoria	€ 21,01	€ 49,02
Impiegati di 4 [^] categ. I [^] impiego	€ 17,96	€ 41,90

Le parti si danno nuovamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dal Protocollo del 23/7/1993, dall'art.38 del CCNL 20/5/2004 e dall'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati complessivi del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

Art.35 - TRASPORTI

A decorrere dal 1° luglio 2006 il concorso spese per il trasporto urbano è fissato nella misura di € 1,36 (Euronino/36) per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Del concorso spese di cui al comma precedente non si tiene conto ai fini dei trattamenti economici per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, per ferie, 13^o mensilità, premio annuo e premio fedeltà, poiché nella determinazione dello stesso è stato tenuto conto dell'incidenza dei richiamati istituti contrattuali.

Dal 1° luglio 2006, agli impiegati che utilizzano linee di trasporto extraurbano sarà inoltre corrisposto, a presentazione della tessera di abbonamento, un concorso spese nei limiti del costo sostenuto e, comunque, fino all'importo massimo di €. 47,00 (euroquarantasette/00) mensili.

Nel caso di assunzione o di licenziamento nel corso del mese la somma di cui sopra, sarà corrisposta nella misura di un terzo per ogni decade del mese in cui l'impiegato ha prestato, totalmente o

parzialmente, servizio.

Ai fini dei raggagli mensili, il concorso spese giornaliero di trasporto deve essere moltiplicato per 21 giorni.

Sono assorbibili, fino a concorrenza, le indennità sostitutive in atto allo stesso titolo nelle imprese, mentre restano fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore.

Art.36 - MENSA

Nelle unità produttive con più di 45 dipendenti le imprese devono istituire, con gestione diretta o mediante il ricorso a convenzioni con organismi esterni, il servizio di mensa per la somministrazione di un pasto caldo, così composto:

- un primo piatto;
- un secondo piatto con contorno e pane;
- una frutta con bevanda.

Nelle unità produttive con più di 35 e fino al limite di 45 lavoratori dipendenti, le imprese, mediante il ricorso a convenzioni con organismi esterni, potranno provvedere alla corresponsione di un pasto o di un ticket.

Ai fini del raggiungimento delle 36, o delle 46 unità, devono essere considerati anche i lavoratori dipendenti dalle imprese subappaltatrici operanti nell'unità produttiva, eccezion fatta dei lavoratori dipendenti da imprese per le quali vigano contratti di lavoro diversi da quello edile.

Il costo di ciascun pasto consumato nel mese verrà suddiviso nella misura di 4/5 a carico dell'impresa, e di 1/5 a carico del lavoratore.

Nelle unità produttive con meno di 36 dipendenti, a decorrere dal 1° luglio 2006 è corrisposto una indennità sostitutiva di mensa pari a €. 4,00 (euroquattro/00) per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'indennità sarà incrementata di Euro 0,48 su base giornaliera, arrivando ad un totale giornaliero di €. 4,48 (Euroquattro/48).

Della indennità di cui ai commi precedenti non si tiene conto ai

fini dei trattamenti economici per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, per ferie, 13° mensilità, premio annuo e premio di fedeltà poiché nella determinazione della misura della indennità stessa è stato tenuto conto dell'incidenza dei richiamati istituti contrattuali.

Ai fini dei raggagli mensili, l'indennità giornaliera deve essere moltiplicata per 21 giorni.

Gli impiegati di cui al 2° comma che non abbiano eventualmente usufruito del pasto o del ticket, avranno diritto alla indennità sostitutiva di mensa.

L'indennità sostitutiva di mensa spetta anche agli impiegati che non possono, in dipendenza dell'organizzazione del lavoro e delle mansioni svolte, usufruire del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui al comma 1°.

Sono assorbibili fino a concorrenza le indennità sostitutive in atto allo stesso titolo nelle imprese, mentre restano fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore.

**REGOLAMENTAZIONE COMUNE
AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI**

Art.37 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Per la classificazione dei lavoratori si applicano le disposizioni dell'art. 77 del c.c.n.l. 20/5/2004 per le imprese edili ed affini.

In aggiunta alle qualifiche esemplificate dal citato art. 77, resta peraltro confermato che, nella provincia di Roma, come già previsto dai contratti territoriali integrativi dei precedenti contratti nazionali, si considerano specializzati anche i seguenti operai:

- caposonda responsabile;
- pittore preparatore;
- cameracannaro (che esegue lavori centinati).

Si considerano qualificati anche i seguenti operai:

- imbiancatore colorista;
- pozzarolo (costruzione pozzi artesiani).

Per il settore delle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato, in aggiunta alle esemplificazioni di cui al citato art. 77 c.c.n.l. 20/5/2004, si considerano specializzati anche i seguenti operai:

- autista di autobetoniere o di autopompe;
- dosatore spedizioniere.

Si considerano qualificati anche i seguenti operai:

- operaio dosatore;
- palista di piazzale;

Si considerano inoltre specializzati anche i seguenti operai quando prestano la loro opera in cave aventi la stessa ragione sociale di aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato:

- autista addetto alternativamente entro e fuori le cave di inerti;
- conducente di autoarticolati, motrici con rimorchio e bilici;
- operai palisti di cave;
- barconista e pontoniere;
- conduttore di impianto di selezione e frantumazione;
- conduttore di macchine operatrici semoventi;
- draghi.

Art.38 - DIRITTO ALLO STUDIO

Nel contesto della disciplina prevista dall'art. 90 c.c.n.l. 20/5/2004, le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione di

corsi di studio da parte degli Organismi pubblici competenti che, garantendo la finalità di miglioramento culturale e professionale di cui alla lettera B) del citato articolo 90, favoriscono, coordinandosi con le attività formative del Ce.F.M.E., l'acquisizione di più elevati valori professionali attinenti all'attività produttiva del settore.

Realizzandosi le condizioni di cui sopra saranno usufruibili da parte dei lavoratori interessati, nei limiti e con le modalità di cui al richiamato articolo 90, i previsti permessi retribuiti di 150 ore.

Allo scopo di incentivare la formazione degli addetti al settore, le Parti convengono che i lavoratori di cui al 2° comma della lettera A) dell'art. 90 c.c.n.l 20/5/2004, possono usufruire anche di permessi retribuiti nei tre giorni feriali antecedenti quello della prova d'esame, debitamente comprovata.

Art.39 - ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENZA

Ai lavoratori che siano affetti da tossicodipendenza o abbiano familiari tossicodipendenti, saranno concessi, con adeguata documentazione comprovante, per le cure che la specifica affezione comporta, periodi di aspettativa non retribuita pari a non oltre a 20 giorni di calendario, nell'arco di un anno solare.

Art.40 - BUSTA PAGA

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n.º 4 del 5/1/53, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto paga conforme alle vigenti norme.

Art. 41 - PREVIDENZA INTEGRATIVA - PREVEDI

Le Parti,

preso atto:

- dell'accordo nazionale del 29/1/2000 attuativo della previdenza complementare, riportato in allegato H al CCNL del 20/5/2004, per i lavoratori che intendano aderire su base volontaria al Fondo pensionistico complementare di categoria;
- dell'accordo del 9/4/2001 recante l'atto istitutivo di PREVEDI

ed a quello del 3/10/2001 modificativo dell'Atto istitutivo;

- della contribuzione attualmente fissata dagli accordi nazionali in caso di adesione del lavoratore al predetto Fondo;

- dei successivi accordi nazionali che vengono integralmente tutti richiamati, tra i quali l'accordo nazionale del 10/9/2003 che consente la facoltà per le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di procedere alla mutualizzazione degli oneri posti a carico del datore di lavoro nei limiti fissati localmente e, comunque, entro il tetto massimo dello 0,30%;

- della piena operatività del Fondo di previdenza complementare PREVEDI e del fondamentale ruolo svolto dalla Cassa edile di Roma e provincia in applicazione di detti accordi;

visto altresì

Il D.Lgs. 252/2005 sulla riforma della previdenza complementare rinviano alle vigenti disposizioni di legge, di CCNL e a tutti gli accordi nazionali vigenti in materia.

* * * *

Le parti, con accordo sottoscritto in pari data del presente CCPL di Roma e provincia (riportato in allegato B al presente contratto), hanno convenuto di dare applicazione al citato accordo nazionale del 10/9/2003 sulla mutualizzazione di PREVEDI, nel rispetto dei limiti di tetto dallo stesso fissati.

Art.42 - INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, salvo disposizioni specifiche in merito.

Ferma restando l'inscindibilità di cui al comma precedente, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art.43 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo provin-

ciale integrativo di lavoro, valgono le norme di cui al c.c.n.l. 20/5/2004.

Art.44 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 20/5/2004, entra in vigore dal 1° luglio 2006, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti in ordine alle diverse decorrenze per alcuni istituti, ed avrà durata fino alla data che sarà stabilita per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa dagli accordi nazionali che interverranno in materia.

Oltre quanto disciplinato con il presente contratto, le Parti stipulanti riconfermano l'impegno di piena ed integrale osservanza di quanto stabilito nella premessa ed in ogni altra sua parte dal C.C.N.L. 20/5/2004.

Art.45 - ESCLUSIVA DI STAMPA

La concordata stesura definitiva del presente contratto collettivo, integrato con il precedente c.c.p.l. del 27/11/2002, è edito a cura delle Parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

ALLEGATO A

CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA EDILE DI ROMA A PARTIRE DAL 1° luglio 2006

Percentuali relative ai versamenti da effettuare in Cassa Edile per APE (Anzianità professionale Edili), CEFME (Centro Formazione Maestranze Edili), CTP (Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni), contributo Cassa Edile, Contributo Garanzia Assistenze Straordinarie, Mutualizzazione PREVEDI e Quote di adesione contrattuale provinciale e nazionale.

* * * *

A decorrere dal 1° luglio 2006 i normali contributi dovuti dalle aziende sono i seguenti:

APE	3,70% (impresa)
CEFME	0,85% (impresa)
CTP	0,65% (impresa, di cui 0,07% mutual.RLST)
CONTRIB.C.E.	3,00% (2,50% Impresa - 0,50% Lavoratore)
CONTR.GARANZIA ASSISTENZE	1,40% (impresa)
MUTUALIZZ.PREVEDI	0,10% (impresa)
QUOTE ADESIONE C.I.P.L.	1,90% (0,95 Impresa - 0,95 Lavoratore)
QUOTE.ADESIONE C.C.N.L	0,4444% (0,2222% Impresa-0,2222% Lavorat.)

I contributi devono essere computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), dell'art.24 CCNL 20/5/2004 nonché sull'elemento distinto della retribuzione.

* * * *

ALLEGATO B

VERBALE DI ACCORDO SULLA MUTUALIZZAZIONE PREVEDI

In Roma, il giorno 27 luglio 2006

tra l' ACER e le OO.SS.LL. di Roma e provincia Fillea/CGIL,
Filca/CISL e Feneal/UIL,

Visto il d.lgs 21/4/1993, n.124 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.97 del C.C.N.L del 29/1/2000 e del CCNL del 20/5/2004 e, in particolare, l'accordo sindacale nazionale attuativo sulla previdenza complementare del 29/1/2000, riportato nell'allegato H del citato CCNL del 20/5/2004;

Preso atto che l'accordo nazionale di attuazione del 29/1/2000 stabilisce che l'aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro, per ogni operaio che aderisce al Fondo di previdenza complementare PREVEDI da versare alla locale Cassa Edile, è fissata nella misura dell'1% (uno per cento) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.;

Visti gli accordi nazionali del 15/1/2003 e del 10/9/2003 (riportato nell'allegato I del citato CCNL del 20 maggio 2004) e, in relazione a quest'ultimo, la possibilità demandata alla contrattazione provinciale tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore di sottoscrivere un accordo sulla mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare;

Valutata la opportunità di dare seguito all'accordo nazionale che consente, a livello territoriale, di effettuare la mutualizzazione dell'onere contributivo posto a carico del datore di lavoro, effettuando il rimborso della quota versata a tale titolo in Cassa Edile;

Affermato il principio che le aziende non devono sopportare appesantimenti per quanto riguarda il costo del lavoro;

si concorda quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le Parti, nel presupposto che la Previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavorato-

re, concordano la mutualizzazione degli oneri contributivi del datore di lavoro relativamente al contributo dell'1%, calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo.

La percentuale di mutualizzazione del predetto onere viene fissata, in sede di prima applicazione, nella misura contributiva dello 0,10% a carico di tutti i datori di lavoro del settore edile iscritti alla Cassa Edile di Roma e provincia ed è finalizzata a permettere il rimborso alle imprese dell'aliquota contributiva dell'1% posta a carico, come detto, dell'impresa per ogni operaio che, in base al principio di volontarietà di adesione, si iscriva al Fondo PREVEDI.

L'aliquota di mutualizzazione dello 0,10% deve essere computata dall'impresa sulla retribuzione di ogni operaio alle proprie dipendenze iscritto alla Cassa Edile di Roma e deve essere applicata, in concreto, sulla stessa base imponibile utilizzata per il versamento degli altri contributi, cioè sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24, punto 3) del CCNL del 20/5/2004 e deve essere versata, unitamente a questi, con le medesime modalità.

I versamenti attinenti l'aliquota di mutualizzazione dello 0,10% devono affluire ad un apposito Fondo autonomo che viene destinato espressamente al rimborso a favore delle imprese per gli operai iscritti al Fondo che siano iscritti alla Cassa Edile di Roma e provincia.

Il presente accordo di mutualizzazione trova applicazione solo per le imprese e per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Roma e Provincia. Non trova ovviamente applicazione per gli impiegati e per i quadri, nonché per le imprese e per gli operai non iscritti alla Cassa Edile anche se questi ultimi aderiscono al Fondo di previdenza complementare PREVEDI.

Resta inteso che per tutti i lavoratori che aderiscono al Fondo PREVEDI le imprese dovranno comunque versare alla Cassa Edile di Roma quanto fissato dall'accordo nazionale del 29/1/2000.

Le parti si danno atto che il rimborso alle aziende - attingendo dal fondo di mutualizzazione di cui al presente accordo - degli importi relativi alla contribuzione a proprio carico dell'1% avverrà alla condizione che l'impresa sia in regola con il versamento di

tutto quanto dovuto alla Cassa Edile di Roma e provincia fino a tutto il mese precedente.

L'aliquota di mutualizzazione dello 0,10% verrà sottoposta a verifica semestrale in funzione delle iscrizioni degli operai al PREVEDI e dei relativi versamenti contributivi, ai fini della valutazione della consistenza del fondo per i conseguenziali rimborsi alle imprese. Come stabilito nell'accordo nazionale del 10/9/2003, il contributo non potrà comunque determinare riserve né potrà essere destinata ad altre gestioni della Cassa Edile di Roma.

Le Parti si danno atto che, in caso di ulteriori lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma che aderiscono al PREVEDI, le stesse si dovranno immediatamente riunire per le decisioni conseguenti.

A tale riguardo la Cassa Edile procederà ad un monitoraggio continuo e costante del numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile che dovessero aderire al PREVEDI e le Parti, in caso di aumento degli aderenti e della necessità di rivedere l'aliquota di mutualizzazione, potranno concordare l'incremento della suddetta aliquota nei limiti del complessivo 0,30% fissato dall'accordo nazionale del 10/9/2003.

Le Parti, in conformità a quanto stabilito nel più volte citato accordo nazionale del 10/9/2003, ribadiscono che la disciplina di cui al presente accordo non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo PREVEDI anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto del PREVEDI e dalle delibere degli organi del medesimo Fondo di previdenza complementare.

L'obbligo del versamento del contributo di mutualizzazione di cui al presente accordo decorre dal 1° luglio 2006.

Per gli operai iscritti in Cassa Edile e al Fondo PREVEDI prima della data di sottoscrizione del presente accordo, il rimborso all'azienda delle quote già versate potrà essere effettuato attingendo allo specifico Fondo attualmente esistente presso la Cassa Edile di Roma.

Le Parti si danno atto che il contributo di mutualizzazione di

cui al presente accordo non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

ACER

Fillea/CGIL

Filca/CISL

Feneal/UIL